

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00438/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2025, proposto dai sig.ri Maria Chiara Aglietti, Catia Bellucci, Roberta Selvaggi e Mario Stasi, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Amici e Chiara Egle Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Perugia, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Uffici, 14;

nei confronti

Giovanni Frittella, Giovanni Sabatini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto n. 512/2025 del 18.7.2025, con il quale il Direttore generale dell'Università degli Studi di Perugia ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, per le esigenze dei

Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture ed ha dichiarato i vincitori della procedura;

dei Verbali della Commissione giudicatrice e relativi allegati, in particolare del verbale della prima riunione del 2 luglio 2025 con il quale la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dell'esperienza maturata, dei titoli di studio, delle competenze professionali e del colloquio di approfondimento, nella parte in cui è stato precisato che potranno essere oggetto di valutazione solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili;

ove occorrer possa e in via meramente subordinata e condizionata:

del decreto del Direttore generale n. 186/2025 del 7 aprile 2025 con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell'art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Perugia;

del Regolamento emanato con D.R. n. 582/2025 per la copertura di n. 25 posti di area professionale dei Funzionari - settore scientifico-tecnologico, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo;

del relativo Bando pubblicato all'Allegato 1, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non considerare la laurea vecchio ordinamento anche quale titolo di studio ulteriore ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'art. 5 lett.b) del Bando e nel senso di considerare la tipologia di incarico "Referente tecnico di Laboratorio" o "Vice R.U.L." non valutabile ai fini del punteggio per le competenze professionali di cui all'art. 5 lett. C1) del Bando medesimo;

del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con Decreto rettorale n. 1305/2025 del 22 maggio 2025, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non includere gli incarichi di referente tecnico di laboratorio tra gli incarichi valutabili;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, ivi inclusa, ove nel frattempo adottata, la nomina dei vincitori del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Perugia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- i ricorrenti hanno gravato il decreto n. 512/2025 del 18 luglio 2025 con il quale il Direttore generale dell'Università degli Studi di Perugia ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, indetta con D.D.G. n. 186 del 7 aprile 2025 per le esigenze dei Dipartimenti dell'Ateneo, ai fini dell'assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture ed ha dichiarato i vincitori della procedura (Cod.: PV PTA-FUNZ 2025-37), nonché gli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati;
- il ricorso è stato notificato, in qualità di controinteressati, ai sig.ri Giovanni Frittella e Giovanni Sabatini, che precedono gli odierni ricorrenti nella graduatoria relativa alla procedura per cui è causa;
- i controinteressati non si sono costituiti in giudizio;
- alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 la difesa di parte ricorrente, anche in ragione dell'intervenuta presa di servizio di tutti i vincitori, ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare;

Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti del sig. Giovanni Sabatini risulta essere stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad un indirizzo differente da risultante dal certificato di residenza versato in atti e non

consegnata per irreperibilità del destinatario; non risultando in atti alcun collegamento tra l'indirizzo indicato ed il ricorrente, detta notificazione deve essere ritenuta inesistente (cfr. C.d.S., sez. III, 14 maggio 2025, n. 4155);

Rilevato, altresì, che:

- la notifica del ricorso risulta essere stata effettuata nei confronti del sig. Giovanni Frittella mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal certificato di residenza versato in atti, tuttavia il destinatario è risultato sconosciuto;

- stante la mancata costituzione del controinteressato, il Collegio dovrebbe ordinare la rinnovazione della notificazione;

Considerato che, nel caso che occupa, tale adempimento si rivelerebbe sovrabbondante ed in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali, emergendo dagli atti di causa la presenza di un più ampio numero di controinteressati – ovvero tutti partecipanti alla procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico in oggetto collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto agli odierni ricorrenti – tale da giustificare l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm, richiesta dalla parte ricorrente in sede di discussione camerale;

Ritenuto, in considerazione della difficoltà della notifica individuale per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di autorizzare i ricorrenti ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con le seguenti modalità:

- entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, la parte ricorrente consegnerà all'Università resistente i seguenti documenti:

- a) copia informatica della presente ordinanza,

- b) copia informatica del ricorso,

c) file contenente l'elenco dei controinteressati individuati in tutti partecipanti alla procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico in oggetto collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto agli odierni ricorrenti, come risultanti dagli atti di causa; l'elenco da ultimo indicato dovrà contenere, in testa, la dicitura «*Elenco dei controinteressati nel ricorso avverso il decreto del Direttore generale dell'Università degli Studi di Perugia n. 512/2025 del 18 luglio 2025 recante "Approvazione atti – Procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti, area dei Funzionari, settore scientifico – tecnologico, per le esigenze dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia"* (Cod.: PV PTA-FUNZ 2025-37)»;

- entro i successivi trenta giorni, l'Università resistente provvederà alla pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale dei documenti appena indicati; nella relativa pagina web, l'Università resistente dovrà inoltre indicare: (I) che l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria; (II) il nominativo dei ricorrenti; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, individuata con data e numero di provvedimento; (V) che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale e dell'anno nei campi presenti nella pagina raggiungibile tramite il percorso "TAR" > "TAR Umbria" > "Ricorsi";

- la medesima Università dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato «*Notifica per pubblici proclami nel ricorso avverso il decreto del Direttore generale dell'Università degli Studi di Perugia n. 512/2025 del 18 luglio 2025 recante "Approvazione atti – Procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti, area dei Funzionari, settore scientifico – tecnologico, per le esigenze dei*

Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia" Cod.: PV PTA-FUNZ 2025-37» dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati i documenti e le indicazioni di cui sopra;

- l'Università resistente non dovrà rimuovere i documenti e le indicazioni di cui sopra dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva;

- l'Università resistente dovrà tempestivamente rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale, nei modi indicati, dei documenti e delle indicazioni di cui sopra;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il collegio ritiene di poter fissare in € 50,00 (euro cinquanta/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Università resistente, secondo le modalità che saranno comunicate all'Università medesima, per gli adempimenti sopra indicati;

- entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione secondo le modalità sopra indicate, la parte ricorrente depositerà telematicamente l'attestazione, rilasciata dall'Università resistente, dell'eseguita notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte dei ricorrenti, di fissare la trattazione del merito l'udienza pubblica del 14 aprile 2026 e di disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) prende atto della rinuncia alla domanda cautelare e ordina che si provveda alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 14 aprile 2026.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con

l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniela Carrarelli

IL PRESIDENTE

Pierfrancesco Ungari

IL SEGRETARIO